

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI  
DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI  
URBANI  
TRA**

Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con sede legale in Modugno (Ba), Z.I., alla via Delle Magnolie ex ENAIP, n. 6/8, c.a.p. 70026, C.F. 93473040728 in persona del Direttore Generale, Avv. Gianfranco Grandaliano, nato a Foggia il 06.08.1967, C.F. GRNGFR67M06D643Q, domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (“**AGER**” o “**Agenzia**”);

**E**

Aseco S.p.A., con sede legale a Bari, via S. Cognetti n. 36, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. (P.IVA) 01449520426, nella persona di Presidente del C.d.A. avv. Maurizio Cianci, munito dei necessari poteri (“**ASECO**” o la “**Società**”, congiuntamente ad AGER “**Parti**”),

**PREMESSO CHE:**

- a) AGER costituisce, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 (“**L.R. n. 24/2012**”), come modificato dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 (“**L.R. n. 20/2016**”), e dallo Statuto di AGER Puglia, l'organo unico di governo, cui partecipano obbligatoriamente la Regione Puglia e tutti i Comuni e la Città metropolitana, per l'intero territorio regionale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (“**D.lgs. n. 152/2006**”);
- b) la L.R. n. 26/2016 ha attribuito, tra l'altro, ad AGER il compito di individuare soluzioni ottimali per la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti e di procedere, in conformità della normativa nazionale e comunitaria, all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- c) in tale contesto, la normativa regionale citata attribuisce ad AGER anche il compito di disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati da inviare a smaltimento e di rifiuti da avviare a recupero da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (“**FORSU**”) e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (“**PRGU**”);
- d) il PRGRU prevede espressamente quali impianti di trattamento della FORSU rientranti nel sistema pubblico, oltre l'impianto ubicato nel territorio del Comune di Ginosa (“**Impianto di Ginosa**”), gestito da ASECO, anche gli impianti di trattamento da realizzarsi nei territori dei Comuni di Brindisi (“**Impianto di Brindisi**”), Foggia (“**Impianto di Foggia**”) e Lecce (“**Impianto di Lecce**”, congiuntamente all'Impianto di Ginosa, all'Impianto di Brindisi e all'Impianto di Foggia, “**Impianti**”) finalizzati a soddisfare quota parte del fabbisogno di produzione regionale della FORSU al raggiungimento degli obiettivi di riciclo;
- e) l'Impianto di Ginosa, di proprietà di ASECO, è stato sottoposto a sequestro dall'Autorità Giudiziaria di Taranto del 16 aprile 2019 in relazione a presunte carenze attribuibili alla vetustà dell'impianto e, da marzo 2021, è sottoposto a lavori di adeguamento alle BAT di settore (“**Revamping**”);

- f) secondo quanto riportato nella relazione dei legali di ASECO con riferimento alla vicenda penale in questione “*appare del tutto improbabile che possano ravvisarsi da parte dell’Autorità Giudiziaria ulteriori elementi ostativi al dissequestro dell’impianto Aseco di Marina di Ginosa*” e che “*l’ipotesi di confisca del predetto bene (l’impianto di Marina di Ginosa) è da escludersi*”
- g) a seguito della conclusione dei lavori di Revamping dell’Impianto di Ginosa attesa per il 30 maggio 2023 e del conseguente dissequestro degli stessi o altro provvedimento idoneo, ASECO sarà in grado di sfruttare progressivamente l’intera capacità impiantistica autorizzata con provvedimento AIA n. 2/2016 e ss.mm.ii. (80 mila di tonnellate annue);
- h) per quanto riguarda l’Impianto di Brindisi: i) l’impianto è stato autorizzato con provvedimento dirigenziale della Regione Puglia n. 322 del 26.09.2022 (per una capacità complessiva pari a 45.000 ton/anno di FORSU e 9.000 ton/anno di strutturante); ii) l’impianto è stato finanziato a valere su FSC 2014/2020 – del. CIPE n. 55/2016 per un ammontare complessivo pari a € 25.200.000,00#;
- i) per quanto riguarda l’Impianto di Lecce: i) in data 15.02.2022 è stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede una capacità di trattamento pari a 40.000 ton/anno di FORSU e 10.200 ton/anno di strutturante;
- j) per quanto riguarda l’Impianto di Foggia: i) in data 08.02.2022 è stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede una capacità di trattamento pari a 60.000 ton/anno di FORSU e 10.000 ton/anno di strutturante;
- k) al fine di dare attuazione alla programmazione impiantistica prevista dal PRGRU, AGER con delibere del 3 e del 29 marzo 2023, ha deliberato di: (a) approvare l’operazione di ingresso di AGER nel capitale sociale di ASECO nei termini ed alle condizioni ivi indicati (l’**“Operazione”**) al fine di procedere all’affidamento alla Società, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di *in house providing*, de: i) il servizio di trattamento della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi presso l’Impianto di Ginosa; ii) attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’Impianto di Brindisi; iii) attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva realizzazione e gestione dell’Impianto di Lecce; iv) le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e gestione dell’Impianto di Foggia; (b) dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti necessari per formalizzare gli affidamenti *in house* di cui al punto precedente;
- l) il Piano economico finanziario (“**PEF**”) di ASECO Spa posto alla base degli affidamenti di cui al punto precedente è stato asseverato da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile Spa in data 28 marzo 2023
- m) con determina n. 78 del 29 marzo 2023, il Direttore Generale di AGER, Avv. Gianfranco Grandaliano, ha deliberato di: (a) affidare ad ASECO, in regime di *in house providing*: i) servizio di trattamento della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi presso l’Impianto di Ginosa; ii) attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’Impianto di Brindisi; iii) attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva realizzazione e gestione dell’Impianto di Lecce; iv) le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva realizzazione e gestione dell’Impianto di Foggia;
- n) Le Parti intendono conseguentemente disciplinare con la presente Convenzione i principali termini e condizioni degli affidamenti *in house* di cui sopra.

## LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

### Articolo 1: Premesse

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

(“**Convenzione**”).

## **Articolo 2: Oggetto della Convenzione**

1. La Convenzione ha per oggetto l'affidamento ad ASECO, in regime di *in house providing*, delle seguenti attività (“**Attività**”):
  - a) servizio di trattamento della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi presso l’Impianto di Ginosà;
  - b) progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’Impianto di Brindisi;
  - c) progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’Impianto di Lecce;
  - d) progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’Impianto di Foggia.
2. Il valore stimato della Convenzione è stabilito nel PEF sulla base delle attuali previsioni tariffarie, fermo restando quanto previsto dall’art. 4.2.

## **Art. 3: Durata**

1. La Convenzione ha durata pari a quella del PEF, fermo quanto previsto all’art. 11.

## **Art. 4: Piano Economico Finanziario**

1. Il PEF costituisce parte integrante della Convenzione ed è vincolante per le Parti fino alla data di scadenza della Convenzione, salvo eventuali aggiornamenti secondo quanto previsto nel presente articolo.
2. Le Parti procedono all’aggiornamento del PEF nelle modalità e nei termini prescritti da MTR-2 e dai successivi metodi tariffari approvati da ARERA.

## **Art. 5: Accordi Esecutivi**

1. In attuazione della Convenzione, le Parti stipuleranno singoli accordi per disciplinare nel dettaglio le modalità di esecuzione delle attività relative ad ognuno degli Impianti (“**Accordi Esecutivi**”, singolarmente “**Accordo Esecutivo**”).
2. Resta inteso tra le Parti che gli Accordi Esecutivi dovranno essere conformi con quanto previsto dalla Convenzione nonché a quanto previsto dalla pertinente disciplina regolatoria e dalla disciplina legislativa in materia di servizi pubblici locali, tutela dell’ambiente e contrattualistica pubblica.
3. Gli Accordi Esecutivi dovranno disciplinare:
  - a) i principi e le regole generali relativi alle modalità di esecuzione delle Attività (ivi compresi i livelli di servizio da garantire) ed alle tipologie di controllo da parte di AGER, i termini e le procedure per lo svolgimento dei controlli e le caratteristiche delle strutture organizzative all’uopo preposte. Resta fermo quanto previsto dallo statuto di ASECO e dagli accordi stipulati tra i soci ai fini dell’esercizio del controllo analogo di cui all’art. 16 del D.lgs. 175/2016;
  - b) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti di ASECO e le relative sanzioni;
  - c) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento da parte di ASECO e le condizioni di risoluzione secondo i principi del Codice Civile;
  - d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con

- riferimento alla manutenzione degli Impianti;
- e) le modalità di trasferimento ed erogazione da parte di AGER degli eventuali finanziamenti pubblici ottenuti ai fini della realizzazione degli Impianti nonché le modalità con cui ASECO potrà far fronte ad eventuali esigenze di cassa per la realizzazione degli Impianti;
  - f) nel caso degli Impianti di Brindisi, Foggia e Lecce, alla scadenza della Convenzione o in caso di cessazione anticipata della stessa, l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione ed il valore di subentro da corrispondere ad ASECO secondo la pertinente disciplina regolatoria e tariffaria approvata dall'Autorità di Regolazione, in conformità a quanto previsto nel PEF;
  - g) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
  - h) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe e del loro aggiornamento.
  - i) le modalità per assicurare la continuità dell'Attività alla scadenza della Convenzione o in caso di cessazione anticipata, nelle more dell'individuazione di un operatore subentrante.

#### **Art. 6: Impegni delle Parti. Impianto di Ginosa.**

1. A partire dalla data di avvio delle attività presso l'Impianto di Ginosa, AGER si impegna a disporre il conferimento da parte dei Comuni presso l'Impianto di Ginosa delle tipologie e delle quantità di rifiuto organico, oggetto di raccolta differenziata nel territorio della Regione Puglia, indicate nel PEF allegato.
2. ASECO si impegna a garantire il trattamento della FORSU conferita, conformemente a quanto disciplinato dall'Accordo Esecutivo, dalla disciplina regolatoria e normativa di riferimento nonché dall'Autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia.
3. Qualora l'Impianto di Ginosa non sia tecnicamente in grado di trattare tutte le quantità e tipologie di FORSU previste dalla Convenzione e dall'Accordo Esecutivo, per cause di forza maggiore e fermo impianto non imputabile ad ASECO, quest'ultima dovrà darne tempestivamente preventiva comunicazione ad AGER affinché la stessa possa indirizzare tali quantità ad altro impianto privilegiando il criterio di prossimità.

#### **Art. 7: Impegni delle Parti. Impianto di Brindisi.**

1. ASECO Spa si impegna ad eseguire in proprio (qualora in possesso dei requisiti necessari) ovvero ad affidare a terzi, secondo le procedure previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le attività di:
  - a) progettazione esecutiva dell'Impianto di Brindisi;
  - b) realizzazione dell'Impianto di Brindisi;
2. Le modalità di trasferimento ed erogazione del contributo finanziario di cui in Premessa nonché le modalità con cui ASECO potrà far fronte alle relative eventuali esigenze di cassa, saranno regolate nell'Accordo Esecutivo.
3. Resta inteso che le Parti coopereranno al fine di reperire ulteriori finanziamenti per la realizzazione dell'Impianto di Brindisi.
4. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a garantire l'applicazione della disciplina prevista in relazione alla singola fonte di finanziamento in materia di informazione, spese ammissibili, contabilità separata, rendicontazione delle spese e monitoraggio.
5. ASECO si impegna a richiedere alle competenti autorità le eventuali autorizzazioni ancora necessarie ai fini della realizzazione dell'Impianto.

6. AGER si impegna a cooperare, per quanto di propria competenza, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni di cui al comma precedente del presente articolo.
7. Resta a carico di AGER l'onere dell'individuazione e della messa a disposizione in favore di ASECO delle aree sulle quali realizzare l'Impianto, anche eventualmente delegando ad ASECO le funzioni espropriative ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 327/2001.
8. A seguito del collaudo funzionale dell'Impianto di Brindisi, AGER si impegna a disporre il conferimento da parte dei Comuni presso l'Impianto di Brindisi delle tipologie e quantità di rifiuto organico, oggetto di raccolta differenziata nel territorio della Regione Puglia, indicate nel PEF allegato.
9. Per quanto riguarda le attività di gestione dell'Impianto di Brindisi, ASECO e AGER si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad applicare le previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e successivi.
10. Resta inteso che la disciplina di dettaglio inerente alle modalità di svolgimento delle Attività di cui alla presente Convenzione sarà contenuta nell'Accordo Esecutivo.

#### **Art. 8: Impegni delle Parti. Impianto di Lecce.**

1. ASECO si impegna ad eseguire in-proprrio (qualora in possesso dei requisiti necessari) ovvero ad affidare a terzi, secondo le procedure previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni; le attività di:
  - a) progettazione definitiva ed esecutiva dell'Impianto di Lecce;
  - b) realizzazione dell'Impianto di Lecce.
2. Per le attività indicate al comma 1 del presente articolo, AGER si impegna a mettere a disposizione di ASECO, qualora ottenuti, i finanziamenti di cui in premessa in funzione delle spese effettuate.
3. Le modalità di trasferimento ed erogazione degli eventuali finanziamenti pubblici ottenuti ai fini della realizzazione dell'Impianto nonché le modalità con cui ASECO potrà far fronte alle relative eventuali esigenze di cassa; saranno regolate nell'Accordo Esecutivo.
4. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a garantire l'applicazione della disciplina prevista in relazione alla singola fonte di finanziamento in materia di informazione, spese ammissibili, contabilità separata, rendicontazione delle spese e monitoraggio.
5. Nel caso in cui AGER non dovesse ottenere i finanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo resta inteso che le Parti coopereranno al fine di reperire ulteriori finanziamenti e rinegozieranno di conseguenza i termini della Convenzione.
6. ASECO si impegna a richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni eventualmente necessarie ai fini della realizzazione dell'Impianto di Lecce.
7. Resta a carico di AGER l'onere dell'individuazione e della messa a disposizione in favore di ASECO delle aree sulle quali realizzare l'Impianto, anche eventualmente delegando ad ASECO le funzioni espropriative ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 327/2001.
8. AGER si impegna a cooperare, per quanto di propria competenza, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni di cui al comma precedente del presente articolo.
9. A seguito del collaudo funzionale dell'Impianto di Lecce, AGER si impegna a disporre il conferimento da parte dei Comuni presso l'Impianto di Lecce delle tipologie e quantità di rifiuto organico, oggetto di raccolta differenziata nel territorio della Regione Puglia, indicate dal PEF allegato.
10. Per quanto riguarda le attività di gestione dell'Impianto di Lecce, ASECO e AGER si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad applicare le previsioni di cui all'art. 6,

commi 2 e successivi.

11. Resta inteso che la disciplina di dettaglio inerente alle modalità di svolgimento delle Attività di cui alla presente Convenzione sarà contenuta nell'Accordo Esecutivo.

#### **Art. 9: Impegni delle Parti. Impianto di Foggia.**

1. ASECO si impegna ad eseguire in proprio (qualora in possesso dei requisiti necessari) ovvero ad affidare a terzi, secondo le procedure previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le attività di:
  - c) progettazione definitiva ed esecutiva dell'Impianto di Foggia;
  - d) realizzazione dell'Impianto di Foggia.
2. Le modalità di trasferimento ed erogazione degli eventuali finanziamenti pubblici ottenuti ai fini della realizzazione dell'Impianto nonché le modalità con cui ASECO potrà far fronte alle relative eventuali esigenze di cassa saranno regolate nell'Accordo Esecutivo.
3. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a garantire l'applicazione della disciplina prevista in relazione alla singola fonte di finanziamento in materia di informazione, spese ammissibili, contabilità separata, rendicontazione delle spese e monitoraggio.
4. Nel caso in cui AGER non dovesse ottenere i finanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo resta inteso che le Parti coopereranno al fine di reperire ulteriori finanziamenti e rinegozieranno di conseguenza i termini della Convenzione.
5. ASECO si impegna a richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni eventualmente necessarie ai fini della realizzazione dell'Impianto di Foggia.
6. AGER si impegna a cooperare, per quanto di propria competenza, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni di cui al comma precedente del presente articolo.
7. Resta a carico di AGER l'onere dell'individuazione e della messa a disposizione in favore di ASECO delle aree sulle quali realizzare l'Impianto, anche eventualmente delegando ad ASECO le funzioni espropriative ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 327/2001.
8. A seguito del collaudo funzionale dell'Impianto di Foggia, AGER si impegna a disporre il conferimento da parte dei Comuni presso l'Impianto di Foggia delle tipologie e quantità di rifiuto organico, oggetto di raccolta differenziata nel territorio della Regione Puglia, indicate dal PEF allegato.
9. Per quanto riguarda le attività di gestione dell'Impianto di Foggia, ASECO e AGER si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad applicare le previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e successivi.
10. Resta inteso che la disciplina di dettaglio inerente alle modalità di svolgimento delle Attività di cui alla presente Convenzione sarà contenuta nell'Accordo Esecutivo.

#### **Art. 10: Corrispettivo**

1. La remunerazione delle attività eseguite da ASECO in esecuzione della Convenzione dipenderà esclusivamente dal pagamento da parte dei Comuni produttori della FORSU della tariffa di conferimento indicata nel PEF o allegato ("Corrispettivo"), fermo restando quanto previsto dall'art. 4.2..
2. Il Corrispettivo potrà essere soggetto a revisione da AGER secondo le modalità ed i termini del MTR-2 e dei successivi metodi tariffari approvati da ARERA.

#### **Art. 11: Condizione sospensiva**

1. L'efficacia della presente Convenzione è condizionata all'avveramento delle seguenti



condizioni sospensive:

- a) decorso del termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul portale telematico di ANAC, ai sensi dell'art. 17, co. 3, e art. 31, co. 2, del D.lgs. n. 201/2022, della deliberazione di affidamento e della documentazione ivi richiamata;
- b) avvenuta iscrizione di AGER nell'elenco delle Amministrazioni che effettuano affidamenti in house ai sensi dell'art. 192 D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 12 Risoluzione per motivi attribuibili ad ASECO**

1. Qualora ASECO si renda inadempiente agli obblighi di cui alla presente Convenzione, per cause alla stessa imputabili, AGER potrà inviare una diffida ad adempiere, come prevista dall'art. 1454 Cod. Civ., con termine, comunque, non inferiore a 90 (novanta) giorni, affinché ASECO ponga rimedio all'inadempimento ovvero faccia pervenire le proprie osservazioni, decorso inutilmente il quale, AGER potrà chiedere la risoluzione della Convenzione.
2. Nei casi di risoluzione della Convenzione, di cui ai commi 1 presente articolo, AGER è tenuta a versare ad ASECO esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni oggetto della Convenzione già erogate prima della data di risoluzione, secondo quanto previsto dai singoli Accordi Esecutivi.

#### **Art. 13 Risoluzione per motivi attribuibili ad AGER**

1. Qualora AGER si renda inadempiente, per cause alla stessa imputabili, agli obblighi di cui alla presente Convenzione, ASECO potrà inviare una diffida ad adempiere, come prevista dall'art. 1454 Cod. Civ., con termine, comunque, non inferiore a 90 (novanta) giorni, affinché AGER ponga rimedio all'inadempimento ovvero faccia pervenire le proprie osservazioni, decorso inutilmente il quale, ASECO potrà chiedere la risoluzione della Convenzione.
2. Nei casi di cui al comma precedente del presente articolo, AGER è tenuta a versare ad ASECO le somme relative a: a) agli importi eventualmente maturati da ASECO ai sensi degli Accordi Esecutivi; (ii) all'eventuale risarcimento del maggior danno prodotto secondo quanto previsto negli Accordi Esecutivi.

#### **Art. 14: Revoca**

1. È riservata ad AGER la facoltà di pronunciare, in ogni tempo, la revoca della Convenzione con preavviso di mesi 3 (tre), per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca della Convenzione ai sensi del presente articolo, AGER è tenuta a corrispondere ad ASECO gli importi di cui all'art. 12, comma 2.

#### **Art. 15: Trattamento del personale**

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione, ASECO si impegna ad applicare ai contratti di lavoro del proprio personale, non dipendente da Amministrazioni pubbliche, le condizioni previste da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore dell'Igiene Ambientale sottoscritto da Utilitalia.

#### **Art. 16: Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

#### **Art. 17: Trattamento dei dati**

1. In relazione alla Legge 196/2003 sulla Tutela della Privacy, ASECO tratta i dati di AGER ai soli fini dello svolgimento del rapporto intercorrente. In relazione al trattamento di cui sopra AGER può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della predetta Legge.
2. Art. 19: Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
3. Le Parti si impegnano ad adempiere, puntualmente, a quanto previsto all'art. 3 della Legge 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 18: Controversie**

1. Qualsiasi controversia tra le Parti derivante dal Contratto o connessa al medesimo, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, e che non rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è deferita all'Autorità Giudiziaria ordinaria presso il Foro di Bari.

Bari, 29 marzo 2023

AGER Puglia

ASECO S.p.A.

All.ti:

PEF asseverato